

## Obblighi dei rivenditori

In sede di etichettatura energetica, i fornitori provvedono affinché

a) nei punti di vendita, incluse le fiere, ogni apparecchio riporti l'etichetta messa a disposizione dai fornitori e che questa sia esposta in modo chiaramente visibile sugli apparecchi da incasso e, su tutti gli altri apparecchi, sia esposta sulla parte esterna anteriore o superiore dell'apparecchio in modo chiaramente visibile;

b) i messaggi pubblicitari visivi di un dato modello contengano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, in conformità all'allegato VII dei Regolamenti delegati dell'UE;

c) per la vendita a distanza, sia fornita l'etichetta in conformità agli allegati VII e VIII dei Regolamenti delegati dell'UE;

Rimando ai rilevanti Regolamenti delegati dell'UE:

- [Lavastoviglie UE 2019/2017](#)
- [Frigoriferi e congelatori UE 2019/2016](#)
- [Lavatrici / Lavasciuga UE 2019/2014](#)
- [Sorgenti luminose UE 2019/2015](#)
- [Display elettronici \(TV\) UE 2019/2013](#)